

## Modello di organizzazione gestione e controllo

D.LGS. 231/2001

### MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**Composto da:**

- Sezione I parte generale
- Sezione II codice etico
- Sezione III sistema disciplinare e sanzionatorio
- Sezione IV Organigramma, mansionario e procure
  
- **Parte speciale:**
  - Scheda di analisi degli aspetti generali della gestione dell'Ente
  - Sezione I – Disposizioni relative ai processi sensibili
  
- **Valutazione del rischio**
  
- **Valutazione dei rischi ambientali**
  
- **Procedure e istruzioni del Sistema Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente,**

<i>Aggiornamento N°</i>	<i>Approvato il:</i>	<i>Da (Organo Dirigente):</i>	<i>Variazioni apportate rispetto alla precedente versione:</i>
00 01		AU AU	

Sommario	
Sezione I – PARTE GENERALE .....	3
0. Premessa .....	3
1. Adozione, approvazione, attuazione, aggiornamento, diffusione del Modello .....	4
2. Organismo di vigilanza .....	6
3. Linee di condotta .....	8
4. Sanzioni .....	9
5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza .....	10
6. Mappatura del rischio .....	11
6.1.2. Definizione di rischio accettabile .....	11
6.2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati .....	11
6.3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio .....	12
6.4. Il sistema di gestione del rischio .....	13
6.4.1. Protocolli e procedure .....	13
6.4.2. Il sistema di controllo .....	13
6.5. Legislazione vigente .....	13
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. ....	13
Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. ....	16
Reati societari .....	18
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico .....	23
Delitti di criminalità organizzata .....	23
Delitti contro la personalità individuale .....	27
Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....	28
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita .....	29
Delitti informatici e trattamento illecito di dati .....	30
Reati ambientali .....	32
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....	38
7. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni .....	39
8. Modalità di gestione delle risorse finanziarie .....	40
9. Verifiche periodiche .....	40
10. Diffusione del Modello e formazione del personale .....	40
Sezione II – CODICE ETICO .....	42
Sezione III – SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO .....	46
0. Sistema disciplinare .....	46
1. Esempi di violazione del Modello .....	46
2. Criteri di commisurazione delle sanzioni .....	46
3. Misure verso i dipendenti .....	46
4. Misure verso gli organi sociali .....	47
5. Misure verso i collaboratori esterni e parti terze .....	47
7. Obbligo di informazione .....	47
Sezione IV – Organigramma, Mansionario e Procure .....	48

## Sezione I – PARTE GENERALE

### 0. Premessa

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 08.06.2001 n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", il quale ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha da tempo aderito, ovvero la Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 -sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea-, la Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997- sulla lotta alla corruzione che coinvolga funzionari della Comunità Europea o di Stati membri- e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 -sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri.

Con il decreto in parola è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati, tentati o consumati, commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (cd. apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Dall'esame del dettato normativo si può innanzitutto rilevare come il reato, fonte di eventuale responsabilità per l'ente, debba essere commesso nell'interesse o a vantaggio della società. Tali vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi: l'interesse va inteso come finalità soggettiva della condotta (da valutarsi ex ante); il vantaggio come dato oggettivo (da valutarsi ex post). Peraltro, la responsabilità dell'ente può trovare origine anche da un illecito che non arreca al medesimo alcun vantaggio, purché si possa ravvisare l'interesse.

La previsione in parola solleva non poche problematiche rispetto all'estensione della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 a reati colposi.

In secondo luogo, il reato cd. presupposto deve essere realizzato da una persona fisica legata all'ente da un determinato rapporto.

Sotto questo aspetto, si distingue tra soggetti in posizione apicale (di vertice) e soggetti sottoposti all'altrui direzione (subordinati).

In relazione alla posizione dell'autore del reato, il legislatore ha previsto criteri soggettivi di imputazione della responsabilità dell'ente diversi. Invero, se l'autore è un soggetto in posizione apicale, vale il cd. principio di identificazione. Ne consegue che, in tale ipotesi, è come se il reato fosse commesso anche dall'ente sempre che, naturalmente, sussista l'interesse o il vantaggio.

L'ente, peraltro, va esente da responsabilità se fornisce la prova che ricorrono tutte le condizioni indicate all'art. 6, co. I, D.Lgs. 231/01, ovvero se:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

In altri termini, la società deve dimostrare l'adozione e l'efficace attuazione di appositi "modelli organizzativi".

Se l'autore del reato è un soggetto in posizione subordinata, invece, la responsabilità dell'ente può sussistere qualora la realizzazione della condotta illecita è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. E la società adempie a tali obblighi adottando ed attuando efficacemente un modello "idoneo a prevenire reati della specie di

quello commesso", il quale, sotto questo aspetto, non è solo un modello di organizzazione e di gestione, ma anche di controllo.

In definitiva, ciò che il legislatore rimprovera all'Ente è una "colpa in organizzazione" la quale può divenire fonte di responsabilità per il medesimo, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto.

A carico dell'Ente sono previste: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive (sospensione o revoca di licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., interdizione dell'esercizio dell'attività, esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi), la confisca e la pubblicazione della sentenza.

La tipologia dei cd. Reati presupposto è stata oggetto di numerosi interventi legislativi volti ad ampliare la gamma di illeciti la cui commissione può essere fonte di responsabilità per l'Ente.

Ad oggi il cd. Catalogo dei reati risulta così composto:

- art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico);
- art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata;
- art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- art. 25 bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- art. 25 bis.1 – Delitti contro l'industria e il commercio;
- art. 25 ter – Reati societari;
- art. 25 quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico;
- art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25 quinquies – Delitti contro la personalità individuale;
- art. 25 sexies – Abusi di mercato;
- art. 25 septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- art. 25 octies – Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 25 novies – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- art. 25 decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art. 25 undecies – Reati ambientali;
- art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

## **1. Adozione, approvazione, attuazione, aggiornamento, diffusione del Modello**

### **1.1. Il Modello si compone:**

- di una parte generale (sezione I), in cui sono definite le regole di funzionamento
- del Codice Etico (sezione II), documento attraverso il quale la Società ha definito i principi ed i valori a cui si ispira
- del sistema disciplinare e sanzionatorio (sezione III)
- dell'organigramma e mansionario aziendale (sezione IV)
- di una parte speciale, ove sono definiti i protocolli per prevenire la commissione dei reati
- delle procedure ed istruzioni del Sistema Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente.

**1.2.** La Società, attraverso la sua implementazione, si pone quale obiettivo di assolvere le finalità proprie del decreto legislativo in funzione della prevenzione dei reati e ciò attraverso l'articolazione di principi, processi, procedure, prassi comportamentali e controlli interni.

**1.3.** Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza, alla qualità e alla sicurezza, la Società attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel Modello di organizzazione gestione e controllo, nel Codice Etico e nei Sistemi di Gestione già implementati.

**1.4.** Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello prevede:

- l'individuazione delle attività e dei processi nel cui ambito possono essere commessi reati;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

**1.5.** Il Modello è sottoposto a verifica periodica (cfr. par. 9) e viene modificato ogni qualvolta tale necessità emerga all'esito della verifica, nonché nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività della Società ovvero delle norme di riferimento.

Le modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo e potranno essere attuate anche su proposta dell'Odv.

**1.6.** E' fatto obbligo a chiunque operi presso l'ente o collabori a qualsiasi titolo con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello.

**1.7.** L'organo amministrativo della società Impianti srl provvede a diffondere la conoscenza del Modello tra tutti coloro che sono tenuti a rispettarlo.

## 2. Organismo di vigilanza

**2.1.** E' costituito un organismo interno, denominato Organismo di vigilanza (Odv), cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

**2.2.** L'Organismo di vigilanza è collegiale o monocratico. Nel caso sia collegiale ed è composto da uno a cinque membri interni o esterni aventi competenze in materia giuridica ed economico/finanziaria.

l'Organismo deve:

- garantire l'indipendenza e l'autonomia di iniziativa di controllo nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, inclusi quelli apicali;
- possedere le necessarie qualificazioni professionali (consulenziale per l'analisi dei sistemi di controllo, di auditing, giuridica, amministrativa), ovvero avere la libertà di dotarsi dei supporti specialistici necessari ad acquisire le competenze non direttamente possedute dai componenti l'Organismo stesso;
- possedere, in tutti i suoi componenti, requisiti di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse.

**2.3.** I componenti dell'Organismo sono nominati dall'organo amministrativo, durano in carica 3 anni e sono in ogni momento destituibili nonché rinnovabili.

**2.4.** I singoli componenti devono attestare, al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidati loro dalla Società o da altri enti che abbiano rapporti con la medesima.

**2.5.** Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina:

- le situazioni di incompatibilità di cui ai punti 2.4;
- la sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, o emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

**2.6.** In casi di particolare gravità, l'organo amministrativo, previa informazione al Collegio sindacale, potrà disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto *ad interim*.

**2.7.** La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera dell'organo amministrativo della Società, sentito il parere del Collegio sindacale.

**2.8.** Per "giusta causa" di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico o il mancato esercizio delle funzioni;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza –secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001– risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o da sentenza di applicazione della pena su richiesta;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno della Società incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

**2.9.** All'Organismo, che risponde della propria attività direttamente all'organo amministrativo, sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'esercizio delle sue funzioni. Allo stesso non possono essere attribuiti compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'impresa.

- 2.10.** L'Organismo vigila costantemente sull'effettiva attuazione del Modello, ed a tal fine:
- 1) svolge attività ispettiva;
  - 2) ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello;
  - 3) può chiedere informazioni a chiunque operi per conto della Società nell'ambito delle aree a rischio e dei processi sensibili, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo;
  - 4) riceve le informazioni indicate nel Modello;
  - 5) propone l'attivazione delle procedure sanzionatorie;
  - 6) sottopone il Modello a verifica periodica e ne cura l'aggiornamento, proponendo all'organo amministrativo le opportune modifiche;
  - 7) esprime parere in merito alla adeguatezza ed idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'organo amministrativo, prima della loro adozione;
  - 8) promuove idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
  - 9) conduce le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
  - 10) verifica, con il supporto delle funzioni aziendali competenti, il sistema di deleghe e di poteri, suggerendo le eventuali modifiche;
  - 11) segnala prontamente ogni criticità riscontrata in relazione a flussi finanziari atipici e caratterizzati da margini di discrezionalità superiori a quanto ordinariamente previsto, proponendo opportune soluzioni operative.
- 2.11.** All'esito di ogni attività ispettiva l'Organismo redige verbale analitico che sarà conservato in apposito raccoglitore.
- 2.12.** Ogni anno l'Organismo redige una relazione scritta dell'attività svolta che sarà inviata all'organo amministrativo e al Collegio sindacale e conservata in apposito raccoglitore.
- 2.13.** All'atto del suo insediamento, l'Organismo adotta un proprio regolamento per disciplinare tutti gli aspetti connessi al funzionamento ed all'organizzazione interna, nonché per pianificare l'attività di verifica e controllo.
- 2.14.** Al fine dello svolgimento della sua attività l'Organismo può avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni tecniche o comunque di attività che richiedano competenze professionali non possedute dai membri dell'Organismo stesso.
- 2.15.** L'Organismo disporrà di un budget annualmente determinato dall'organo amministrativo.

### 3. Linee di condotta

**3.1.** Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dei regolamenti, delle procedure e dei protocolli aziendali. Essi si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione della Società.

**3.2.** I Responsabili delle singole funzioni curano che:

- tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti;
- sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti il Codice Etico.

**3.3.** In ogni rapporto con la pubblica amministrazione e con ogni parte terza tutti i dipendenti devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.

A tal fine i Responsabili delle funzioni che hanno correntemente contatti con la pubblica amministrazione e con i terzi devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti, trasferendo altresì consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- prevedere adeguate forme di tracciabilità delle informazioni ufficiali verso la pubblica amministrazione e le parti terze.

**3.4.** I consulenti, fornitori ed in genere qualunque soggetto terzo che agisce per conto della Società sono impegnati al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti. I contratti con tutti tali soggetti dovranno essere stipulati per iscritto e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etici e comportamentali adottati dalla Società e che preveda, in caso di inosservanza, la risoluzione, per inadempimento, del rapporto.

**3.5.** I consulenti, i fornitori ed in genere ogni soggetto terzo che agisce per conto della Società è individuato e selezionato con criteri di assoluta imparzialità, tenuto conto della loro competenza, reputazione, capacità organizzativa ed idoneità alla corretta e puntuale esecuzione del contratto e dell'incarico affidato.

**3.6.** Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti nelle relative procedure devono:

- utilizzare e presentare dichiarazioni e documenti veritieri, completi ed attinenti alle attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state concesse.

**3.7.** I Responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono curare che ogni operazione e transazione sia:

- legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata in modo da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e sviluppo;
- corredata da documenti che consentano in ogni momento i controlli sulle motivazioni dell'operazione e l'individuazione di coloro che hanno autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

**3.8.** I dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio e delle scritture contabili in genere devono comportarsi correttamente, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni e segnalare i conflitti di interesse. Gli amministratori devono comunicare prontamente ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società. Gli amministratori e loro collaboratori devono:

- nella redazione del bilancio o documenti simili, rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società con verità, chiarezza e completezza;
- rispettare puntualmente le richieste di informazioni provenienti dal Collegio sindacale e facilitare lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione attribuite ai soci, agli altri organi sociali, ai revisori o alle società di



revisione;

- presentare all'Assemblea dei Soci atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
- fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

**3.9.** Possono tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati, i quali devono diffondere notizie sulla Società rispondenti al vero.

**3.10.** E' fatto obbligo di segnalare all'Organismo di vigilanza, a titolo non esaustivo:

- ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e/o del Codice Etico e delle Linee di condotta;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o qualsiasi altra autorità riguardanti illeciti o ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

#### **4. Sanzioni**

I comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico dell'autore della violazione, daranno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi del Codice disciplinare.

## 5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza

**5.1.** Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti sono tenuti a riferire all'Odv comportamenti che violano o possono violare le regole del Modello e costituiscono illeciti e/o ipotesi di reato.

**5.2.** Oltre a tali segnalazioni, anche in via ufficiosa, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Odv le informative concernenti:

- qualsiasi provvedimento e/o notizia provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altra autorità da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati o illeciti; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti per il caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i reati e gli illeciti;
- i procedimenti disciplinari svolti per inosservanza del Modello e le eventuali sanzioni irrogate;
- le modifiche alla struttura organizzativa (in particolare organigramma, deleghe di funzioni e procure);
- un report annuale circa le attività svolte dalle funzioni competenti in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, gli investimenti a tal fine effettuati, gli infortuni e quasi-infortuni, i verbali del "Riesame della direzione" e quelli delle riunioni periodiche, i piani e programmi di formazione ed informazione dei lavoratori, i contratti di appalto con relativo DUVRI, le eventuali contestazioni disciplinari;
- qualsiasi accertamento in corso in materia di sicurezza sul lavoro e rispetto della normativa ambientale da parte degli organi competenti, la documentazione relativa al procedimento, le eventuali prescrizioni impartite e violazioni contestate, le sanzioni irrogate;
- i verbali delle verifiche ispettive interne ed esterne.

**5.3.** Per assicurare la trasmissione di tali flussi informativi, la società ha provveduto a creare un apposito account, la cui gestione spetta esclusivamente ai membri dell'Organismo.

Tale account potrà essere utilizzato anche per le segnalazioni da parte dei soggetti interessati.

Di ciò sarà data ampia pubblicità all'interno della Società.

**5.4.** Chiunque (dipendente, collaboratore, dirigente, ecc.), nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza di una violazione o sospetta violazione delle regole previste dal Modello farà pervenire all'Organismo una segnalazione in forma scritta contenente notizie sufficienti ad identificare i termini della violazione, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere tempestivamente ed in modo appropriato all'attività di indagine.

**5.5.** L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute. L'eventuale decisione di non dar corso all'effettuazione di indagini interne dovrà essere motivata, documentata e conservata.

## **6. Mappatura del rischio**

### **6.1.1. Fasi**

Ai fini dell'individuazione delle aree a rischio di reato, le fasi seguite sono state:

1. raccolta ed analisi della documentazione attinente all'organizzazione ed al funzionamento della Società;
2. individuazione delle "attività sensibili";
3. individuazione delle Funzioni chiave, ovvero dei soggetti responsabili dei processi che governano tali attività;
4. elaborazione dei risultati.

### **6.1.2. Definizione di rischio accettabile**

Con riferimento al sistema di controllo interno, la soglia di "accettabilità" del rischio è rappresentata, per i reati dolosi, da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente; per i reati colposi, dalla realizzazione di una condotta che viola il Modello e, pertanto, gli obblighi prescritti dalla normativa vigente in materia.

## **6.2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati**

In relazione alle attività svolte dall'ente, a seguito di specifica analisi, sono individuate le seguenti aree nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione dei reati per i quali il D. Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente, ovvero relativi alle violazioni delle regole contenute, più in generale, nel Codice Etico della Società.

ATTIVITA' SENSIBILI
Scelta Fornitori
Valutazione fornitori
Acquisti con procedura di gara
Acquisti senza procedura di gara
Gestione delle forniture di beni e servizi
Processo commerciale
Tenuta della documentazione contabile, redazione bilancio e comunicazioni sociali in genere
Gestione rapporti con le autorità che svolgono funzioni di vigilanza e controllo
Gestione del personale
Gestione sicurezza
Gestione ambiente esterno
Gestione sistema informatico

### 6.3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio

Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività della Società nelle aree di cui al precedente punto che precede:

- Processo di approvvigionamento
- Processo commerciale
- Processo di gestione servizi bancari e finanziari
- Processo amministrativo
- Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici
- Processo di gestione dei sistemi informativi
- Processo di gestione delle risorse umane
- Processo di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- Processo di gestione dell'ambiente

## 6.4. Il sistema di gestione del rischio

### 6.4.1. Protocolli e procedure

6.4.1.1. Ai fini della concreta attuazione del Modello l'ente procede alla realizzazione di:

1. un organigramma chiaro, che definisce le funzioni responsabili e le linee di dipendenza gerarchica;
2. poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo altresì soglie di approvazione delle spese;
3. procedure manuali ed informatiche, che governano il regolare svolgimento delle attività e prevedono opportuni strumenti di controllo e gestione, tali da garantire tempestività nella individuazione e rimozione di situazioni critiche;
4. un Codice Etico che enuncia i principi a cui la Società si ispira nello svolgimento della propria attività;
5. formazione ed informazione del personale.

### 6.4.2. Il sistema di controllo

6.4.2.1. Il Sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole e delle procedure attraverso le quali le singole funzioni concorrono al conseguimento degli obiettivi aziendali.

6.4.2.2. I principi cui esso si ispira sono:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione. Ciascuna operazione deve essere corredata da un adeguato supporto documentale, il quale deve contenere tutte le informazioni utili per determinare le caratteristiche dell'operazione ed individuare i soggetti che l'hanno autorizzata ed effettuata;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Codice Etico ed in generale dei protocolli previsti dal Modello;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

## 6.5. Legislazione vigente

Al fine di meglio individuare aree a rischio e processi sensibili si è ritenuto opportuno elencare le singole ipotesi di reato previste dal decreto legislativo, trascrivendo altresì le norme di cui al codice penale e alle leggi speciali richiamate. Per ogni processo si sono poi specificate le attività possibili fonti di rischio.

### Art. 24

#### **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.**

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

## Codice penale

**Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.** - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

**Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.** - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

**Art. 640. Truffa.** - Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

**Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.** - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

**Art. 640-ter. Frode informatica.** - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO	Approvvigionamenti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni e servizi</li> <li>• Prestazioni professionali</li> <li>• Appalti e subappalti</li> </ul>
PROCESSO COMMERCIALE	Attività commerciali e di vendita, relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione a gare ed appalti pubblici</li> <li>• Partecipazione a richieste d'offerta private</li> <li>• Erogazione del servizio di pubblico trasporto</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative all'amministrazione e gestione del personale dipendente
PROCESSO AMMINISTRATIVO	Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilancio</li> <li>• Controllo di gestione</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI	Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti produttivi</li> <li>• Innovazione tecnica e tecnologica</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	Attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali

## Art. 25

### **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.**

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

## Codice penale

**Art. 317. Concussione.** – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

**Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.** - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.** - Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

**Art. 319-bis. Circostanze aggravanti.** - La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

**Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.** - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

**Art. 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

**Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** - Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**Art. 321. Pene per il corruttore.** -Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**Art. 322. Istigazione alla corruzione.** - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.



La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**Art. 322-bis.** *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.* - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
PROCESSO APPROVVIGIONAMENTO	Approvvigionamenti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni e servizi</li> <li>• Prestazioni professionali</li> <li>• Appalti e subappalti</li> </ul>
PROCESSO COMMERCIALE	Attività commerciali e di vendita, relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione a gare ed appalti pubblici</li> <li>• Partecipazione a richieste d'offerta private</li> <li>• Erogazione del servizio di pubblico trasporto</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE SERVIZI BANCARI E FINANZIARI	Attività finanziarie relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei flussi finanziari</li> <li>• Gestione dei fondi aziendali</li> <li>• Impiego di disponibilità liquide</li> <li>• Partecipazioni societarie</li> </ul>
PROCESSO AMMINISTRATIVO	Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilancio</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo di gestione</li> </ul>
<p>PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI</p>	<p>Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti produttivi</li> <li>• Innovazione tecnica e tecnologica</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>

### Art. 25-ter

#### Reati societari.

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;  
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.  
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

## Codice civile

**Art. 2621. False comunicazioni sociali.** - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

**Art. 2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.** - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni,

dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

**Art. 2623. Falso in prospetto.** - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni. [art. abrogato dalla L. 262/2005]

**Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.** - I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. [art. abrogato dal D.Lgs. 39/2010]

**Art. 2625. Impedito controllo.** - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 81.

**Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.** - Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.** - Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.** - Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.** - Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

**Art. 2632. Formazione fittizia del capitale** - Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.** - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2635. Corruzione tra privati** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

**Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea** - Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 2637. Aggiotaggio.** - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.** - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
--------------------	-----------

<p>PROCESSO DI GESTIONE SERVIZI BANCARI E FINANZIARI</p>	<p>Attività finanziarie relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei flussi finanziari</li> <li>• Gestione dei fondi aziendali</li> <li>• Impiego di disponibilità liquide</li> <li>• Partecipazioni societarie</li> </ul>
<p>PROCESSO AMMINISTRATIVO</p>	<p>Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilancio</li> <li>• Controllo di gestione</li> </ul>
<p>PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI</p>	<p>Attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti produttivi</li> <li>• Innovazione tecnica e tecnologica</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>
<p>PROCESSO COMMERCIALE</p>	<p>Attività commerciali e di vendita, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione a gare ed appalti pubblici</li> <li>• Partecipazione a richieste d'offerta private</li> <li>• Erogazione del servizio di pubblico trasporto</li> </ul>

## Art. 25-quater

### Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
PROCESSO COMMERCIALE	Attività commerciali e di vendita, relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione a gare ed appalti pubblici</li> <li>• Partecipazione a richieste d'offerta private</li> <li>• Erogazione del servizio di pubblico trasporto</li> </ul>
PROCESSO APPROVVIGIONAMENTO	Approvvigionamenti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni e servizi</li> <li>• Prestazioni professionali</li> <li>• Appalti e subappalti</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE SERVIZI BANCARI E FINANZIARI	Attività finanziarie relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione dei flussi finanziari</li> <li>• Gestione dei fondi aziendali</li> <li>• Impiego di disponibilità liquide</li> <li>• Partecipazioni societarie</li> </ul>

## Art. 24-ter

### Delitti di criminalità organizzata

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

## Codice penale

**Art. 416. Associazione per delinquere** - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

**Art. 416 bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere** - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**Art. 416 ter. Scambio elettorale politico-mafioso** - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

**Art. 630. Sequestro di persona a scopo di estorsione** - Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.



Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

## **Codice di procedura penale**

**Art. 407, comma 2, lettera a), n. 5.** *Termini di durata massima delle indagini preliminari* – [...] delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

## **DPR 9 ottobre 1990, n. 309**

**Art. 74.** *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope* - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

---

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
PROCESSO APPROVVIGIONAMENTO	Attività relative alla selezione e valutazione dei fornitori
PROCESSO AMMINISTRATIVO	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Contabilizzazione ed archiviazione della documentazione</li></ul>

## Art. 25-quinquies

### Delitti contro la personalità individuale.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3"

## Codice penale

**Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.** - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

**Art. 600-bis. Prostituzione minorile.** - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

**Art. 600-ter. Pornografia minorile.** - Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minore di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga o diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

**Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.** - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

**Art. 601. *Tratta di persone.*** - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

**Art. 602 . *Acquisto e alienazione di schiavi.*** - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
PROCESSO APPROVVIGIONAMENTO	Approvvigionamenti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni e servizi</li> <li>• Prestazioni professionali</li> <li>• Appalti e subappalti</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente

#### Art. 25-septies

#### **Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

#### Codice penale

**Art. 589. *Omicidio colposo*** - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a sette anni.

.....(omissis)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

**Art. 590. *Lesioni personali colpose*** - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 500 a euro 2000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. ... .. (omissis)

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione e qualificazione dei fornitori</li> <li>• Richiesta d'acquisto</li> <li>• Emissione dell'ordine</li> <li>• Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni</li> </ul>
PROCESSO AMMINISTRATIVO	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilizzazione ed archiviazione della documentazione</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività relative all'assunzione e gestione del personale dipendente</li> <li>• Attività di formazione in ordine al contenuto ed all'applicazione delle regole del modello</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione delle responsabilità per la sicurezza</li> <li>• Valutazione dei rischi salute e sicurezza</li> <li>• Formazione, informazione dei lavoratori</li> <li>• Sorveglianza sanitaria</li> <li>• Aggiornamento legislativo</li> <li>• Regole del sistema di gestione aziendale</li> </ul>

## Art. 25-octies

### Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231.

## Codice penale

**Art. 648 – Ricettazione** - Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**Art. 648-bis – Riciclaggio** - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

**Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO	Attività relative a: • Emissione dell'ordine
PROCESSO DI GESTIONE SERVIZI BANCARI E FINANZIARI	Attività finanziarie relative a: • Gestione dei flussi finanziari • Gestione dei fondi aziendali • Impiego di disponibilità liquide • Partecipazioni societarie

## Art. 24-bis

### Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

## Codice penale

**Art. 491 bis - Documenti informatici** - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

**Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

**Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** - Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater

**Art. 615 quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** - Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

**Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Art. 617 quinquies - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

**Art. 635 bis - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

**Art. 635 ter - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 635 quater - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 635 quinquies - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** - Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

**Art. 640 quinquies - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** - Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
PROCESSO AMMINISTRATIVO	Attività relative a: • Contabilizzazione ed archiviazione della documentazione
PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	Utilizzo dei sistemi informativi
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative alla formazione per l'applicazione del modello

## Art. 25 undecies

### Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione dell'art. 727 bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'art. 733 bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'art. 137:

1) per la violazione dei commi 3,5 primo periodo, e 13 la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2,5, secondo periodo, e 11 la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.



b) per i reati di cui all'art. 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lett. a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lett. b), 3, primo periodo, e 5 la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

c) per i reati di cui all'art. 257:

- 1) per la violazione del comma 1 la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2 la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'art. 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'art. 260 la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'art. 260 bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6,7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'art. 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

....

....

....

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lett. b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lett. a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lett. b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, [...] si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### **D. Lgs. 152/2006**

**Art. 137 – Sanzioni penali** - Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di

interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma

2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

**Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

**art. 257 – Bonifica dei siti** - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

**Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** - I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili

tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

**Art. 259 – Traffico illecito di rifiuti** - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

**Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

**Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** - I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTR - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano

frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.

La stessa sanzione si applica a chi con più

azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

**Art. 279 – Sanzioni** - Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un

anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione e qualificazione dei fornitori</li> <li>• Richiesta d'acquisto</li> <li>• Emissione dell'ordine</li> </ul>
PROCESSO AMMINISTRATIVO	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilizzazione ed archiviazione della documentazione</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE	Attività relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione delle responsabilità per l'ambiente</li> <li>• Gestione dei rifiuti</li> <li>• Gestione degli scarichi</li> <li>• Gestione delle emissioni in atmosfera</li> <li>• Formazione, informazione del personale coinvolto nella gestione dell'ambiente</li> <li>• Aggiornamento legislativo</li> <li>• Regole del sistema di gestione aziendale</li> </ul>
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative alla formazione per l'applicazione del modello

#### Art. 25 duodecies

##### **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

**D. Lgs. n. 286/1998**

**Art. 22, commi 12 e 12 bis - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**

... ..  
... ..  
... ..

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà':

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.

PROCESSO SENSIBILE	ATTIVITA'
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Attività relative all'assunzione, amministrazione e gestione del personale

Nella Parte Speciale il Modello prescrive, per ciascun processo sensibile individuato, le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, le specifiche procedure cui attenersi, prevedendo in particolare:

- i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni,
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie,
- gli obblighi di informazione all'Organismo di vigilanza.

**7. Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni**

**7.1.** In ragione dell'articolazione delle proprie attività e della complessità organizzativa, la Società adotta un sistema di deleghe di funzioni e di deleghe di compiti.

**7.2.** L'Organigramma dell'ente con il relativo mansionario è parte integrante della documentazione del Modello e viene aggiornato in occasione di ogni sua variazione significativa.

In generale ogni soggetto gerarchicamente sovraordinato ad altri deve:

- curare la comunicazione delle misure del Modello che devono essere adottate dai propri subordinati,
- se opportuno, sviluppare ed approvare procedure, istruzioni, modulistica ed altri documenti che favoriscano l'attuazione delle misure del Modello da parte dei propri subordinati;
- vigilare sull'adozione delle misure da parte degli stessi<sup>1</sup>,
- comunicare la eventuale mancata osservanza delle misure da parte dei medesimi subordinati all'Organismo di vigilanza nonché al soggetto che decide in materia di sanzioni.

<sup>1</sup> Cfr. D.lgs. 231/01, art. 7, comma 1.

7.3. Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di vigilanza.

7.4. I protocolli sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di vigilanza.

## 8. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

8.1. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie assicurano la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse stesse, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa il loro impiego.

8.2. Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale deve essere verificabile.

8.3. La Società adotta procedure di gestione delle risorse finanziarie che si basano sui seguenti principi:

- tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero possibilità di ricostruire *ex post* con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso;
- individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento.

La documentazione dei flussi finanziari prevede la registrazione di:

- forma del pagamento (es. contante, bonifico, ecc.);
- contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, beneficiario del flusso, causale);
- archiviazione della documentazione dei flussi.

8.4. Tutte le operazioni straordinarie devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di vigilanza.

8.5. Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di vigilanza.

## 9. Verifiche periodiche

Il Modello adottato dall'ente sarà soggetto a due tipologie di verifica:

- annuale sui principali atti societari e sui contratti di maggior rilevanza conclusi nelle aree a rischio;
- periodica sul funzionamento effettivo delle procedure previste dal Modello, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di vigilanza.

## 10. Diffusione del Modello e formazione del personale

10.1. L'organo amministrativo, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, cura la formazione e l'informazione del personale sulla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, sul contenuto del Modello e del Codice Etico, sulla loro attuazione.

10.2. La formazione prevede:

- per i Dipendenti, una fase formativa iniziale, anche in caso di neo assunti, la consegna del Codice Etico e la indicazione del sito aziendale ove potrà essere consultato il modello 231;
- per i Collaboratori esterni, la comunicazione dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello.





- 10.3.** L'Organismo di Vigilanza informerà l'Organo Amministrativo in merito a:
- modifiche e/o integrazioni al D. Lgs. 231/2001 che rendono opportuni incontri formativi integrativi;
  - necessità di attività di formazione in conseguenza di gravi violazioni delle procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

## Parte generale

### Sezione II – CODICE ETICO

#### Premessa

Le regole di comportamento e le linee di condotta contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice etico in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001. Invero:

- ◆ il Codice etico rappresenta uno strumento autonomamente adottato dalla Società allo scopo di esprimere i principi "deontologici" cui si ispira l'attività aziendale, che riconosce come propri e sui quali essa pretende l'osservanza da parte di tutti i dipendenti nonché da parte dei collaboratori esterni, consulenti, fornitori ed ogni altra parte terza;
- ◆ il Modello risponde invece a precise prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo.

Questo Codice definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti per la Società e contiene l'insieme delle regole di comportamento nei rapporti con i soggetti interni ed esterni (sia pubblici che privati).

Tutti coloro che operano nella Società (dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori, partener commerciali) sono tenuti all'osservanza del presente Codice Etico.

La Società, nello svolgimento della propria attività, intende rispettare le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie vigenti. In nessun caso il perseguimento di un interesse o vantaggio per la Società può giustificare un comportamento non corretto. Del Codice è data ampia diffusione interna ed esterna. Viene inoltre assicurato il suo aggiornamento anche in relazione ad eventuali mutamenti della normativa vigente e/o delle esigenze aziendali.

#### Destinatari

Le norme del Codice Etico si applicano agli Organi sociali, al management, ai dipendenti, ai collaboratori esterni, ai partener commerciali, ai fornitori, nonché a tutti coloro che intrattengono rapporti con l'ente.

La Società pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti, vigilando altresì sulla loro osservanza e concreta attuazione.

#### Obblighi del personale

Il personale dell'ente deve conoscere ed osservare diligentemente le norme contenute nel Codice, astenendosi dal tenere comportamenti contrari alle stesse.

Nei confronti dei terzi il personale, tenuto conto delle mansioni e dei ruoli specifici, dovrà dare adeguata informazione circa gli obblighi imposti dal Codice, nonché esigerne il rispetto, attuando le opportune iniziative in caso di inadempienze da parte del terzo.

#### Principi etici

##### Onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, rispetto della personalità individuale

Tutti coloro che operano per e con l'ente sono tenuti a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti, il Codice Etico ed i regolamenti interni. Il loro comportamento deve essere improntato al rispetto dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, rispetto della personalità individuale. In particolare tutte le azioni, le operazioni le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nella pratica degli affari devono essere improntati alla massima correttezza, con esclusione di qualsiasi fenomeno di corruzione o favoritismo, alla completezza e trasparenza delle informazioni.

È vietata ogni forma di discriminazione ed in particolare quella basata su razza, nazionalità, sesso, età, stato di salute, religione, cultura, opinioni politiche o sindacali.

Nelle sue relazioni, l'ente assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali e contrattuali e dei principi del Codice Etico.

#### Omaggi regalie e benefici

L'ente condanna tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali. Non è ammessa alcuna forma di offerta, dazione, promessa di denaro o di beni o di benefici futuri (a mero titolo esemplificativo, denaro, oggetti, prestazioni, favori) di qualsiasi natura da o a terzi (con particolare riferimento a funzionari pubblici, loro parenti e affini) che possa essere, anche solo indirettamente, interpretata come eccedente le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale o, comunque, avente lo scopo di ottenere trattamenti di favore.

Le uniche forme di cortesia commerciale ammesse sono quelle di modico valore, finalizzate a promuovere l'immagine dell'ente o iniziative da questa promosse, comunque autorizzate dall'organo amministrativo e supportate da idonea documentazione.

#### Conflitto di interessi

Gli Amministratori, il management, il personale dell'ente non devono svolgere attività (nemmeno attraverso propri familiari) che siano in conflitto con gli interessi della Società.

In ogni caso, ogni attività e/o collaborazione autonoma o subordinata con terzi eventualmente svolta dal management e dal personale deve essere preventivamente autorizzata dall'organo amministrativo.

#### Correttezza e trasparenza delle informazioni societarie

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente eseguita, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Affinché la contabilità rispetti i requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, ogni operazione deve essere supportata da idonea documentazione, in modo da consentire in ogni momento l'effettuazione di controlli sulle sue caratteristiche e motivazioni, nonché l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La circolazione delle informazioni e dei dati contabili per la redazione del bilancio deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, completezza e trasparenza.

#### Comunicazione informazioni

E' vietata la divulgazione di notizie o commenti falsi o tendenziosi.

I dipendenti e collaboratori dell'ente sono tenuti a dare informazioni complete, chiare e trasparenti. Ogni comunicazione deve avvenire nel rispetto della legge, anche in materia di protezione dei dati personali. Nella formulazione di qualunque tipo di accordo con terzi la Società avrà cura di specificare, in modo chiaro e comprensibile, i comportamenti a cui la controparte è tenuta.

L'ente si astiene dal ricevere dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In tale ipotesi saranno osservate tutte le norme vigenti. I dipendenti e collaboratori sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività e a non trattare le stesse in modo difforme a quanto previsto dalle autorizzazioni ricevute e dalle procedure aziendali stabilite.

#### Concorrenza leale

L'ente osserva le norme vigenti in materia di concorrenza ed intende astenersi da comportamenti che possono integrare forme di concorrenza sleale o, comunque, che possono essere ingannevoli, collusivi e di abuso di posizione dominante.

#### Rispetto della legalità e dei valori democratici

L'ente si impegna a non operare alcuna forma di finanziamento, diretto o indiretto, e a non agevolare in alcun modo gruppi o associazioni che perseguono finalità illecite, garantendo il rispetto della legalità e dei valori dell'ordinamento democratico.

#### **Rapporti col personale**

Le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza dell'impresa.

L'ente è consapevole che principale fattore di successo di ogni azienda è costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

La Società assicura a tutto il personale le medesime opportunità, garantendo un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna.

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero".  
L'ente si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti.

#### Salute e sicurezza sul lavoro

La Società favorisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone e si impegna a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori.

L'ente si impegna a diffondere tra tutti i propri dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

#### **Rapporti con i fornitori**

L'ente garantisce un rapporto di leale concorrenza tra i fornitori.

I contratti con i fornitori devono essere redatti nella forma prescritta dalle procedure aziendali e comunque per iscritto. Il compenso da corrispondere deve essere esclusivamente commisurato alla qualità e quantità della fornitura erogata.

Il personale dell'ente deve quindi:

- rispettare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non ostacolare alcun fornitore in possesso dei requisiti per concorrere ad una determinata fornitura;
- adottare nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- rispettare le condizioni contrattuali previste;
- inserire nei contratti l'obbligo per i fornitori di attenersi ai principi del Codice, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito dall'ente.

#### **Rapporti con i collaboratori esterni**

I contratti con i collaboratori esterni devono essere redatti nella forma prescritta dalle procedure aziendali e comunque per iscritto. La scelta del collaboratore deve essere operata secondo le procedure interne di selezione. Il compenso da corrispondere deve essere esclusivamente commisurato all'effettiva prestazione eseguita ed alle capacità professionali del collaboratore.

Nei contratti è inserito l'obbligo per il collaboratore di attenersi ai principi del Codice e del modello 231.

#### **Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione**

I rapporti con Enti pubblici di qualsiasi natura devono essere trasparenti ed intrattenuti dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate. Non sono ammesse promesse, elargizioni in denaro, concessioni di beni in natura per promuovere l'attività dell'ente o per difenderne le posizioni di mercato.

La Società vigila affinché quanto sopra non venga aggirato attraverso rapporti di consulenza, di sponsorizzazioni, di pubblicità o incarichi personali. Omaggi verso pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e pubblici dipendenti sono ammessi quando siano di modico valore e comunque tali da non pregiudicare l'integrità di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri. In ogni caso la relativa spesa deve essere sempre autorizzata dal Responsabile e documentata in modo adeguato. Agli Organi sociali, al management e ai dipendenti è tassativamente fatto divieto di richiedere o accettare somme di denaro o altre utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio.

In particolare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è vietato:

- promettere o concedere erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali;
- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute anche al fine di ottenere contributi, sovvenzioni finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di Enti pubblici o della Comunità europea;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti;
- accedere in modo non autorizzato a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare informazioni a vantaggio della Società.

#### **Rapporti con i Partiti, Movimenti ed Organizzazioni politiche e sindacali**

L'ente non elargisce contributi, diretti o indiretti, sotto alcuna forma, a Partiti, Movimenti, Organizzazioni politiche e sindacali, a loro esponenti e candidati, ad esclusione di quelli dovuti in base a normative specifiche.

I rapporti con tali soggetti sono tenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

---

È fatto divieto ai "Destinatari" di fornire informazioni a rappresentanti dei mass-media e/o di impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione delle funzioni delegate.

### **Rapporti con gli organi di informazione**

I rapporti con i mass-media devono essere trasparenti e coerenti con la politica aziendale e ciò al fine di garantire l'immagine della Società.

Tali rapporti sono tenuti esclusivamente dalla funzione aziendale a ciò delegata.

I "Destinatari" non possono fornire informazioni a rappresentanti di mass-media nè impegnarsi in tal senso senza l'autorizzazione delle competente funzione.

### **Tutela del capitale sociale e dei creditori**

Gli Organi sociali, il management, il personale, i collaboratori esterni devono:

- tenere un comportamento corretto e trasparente nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione corretta e veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

L'ente, inoltre, garantisce ed agevola ogni forma di controllo sulla gestione sociale e la libera e corretta formazione della volontà assembleare; non consente che vengano poste in essere attività od omissioni che possano ostacolare lo svolgimento delle funzioni delle Autorità di Vigilanza preposte al settore di attività in cui opera la Società.

Con riferimento alla formazione del bilancio, l'ente considera la veridicità, correttezza e trasparenza della contabilità, dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge quali principi essenziali. Non è consentito alcun occultamento di informazioni né alcuna rappresentazione parziale o forviante dei dati economici, patrimoniali e finanziari della Società. Tutti i collaboratori, sia interni sia esterni, impegnati a produrre e/o contabilizzare tali informazioni sono responsabili della trasparenza dei conti e dei bilanci.

Ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale deve avere una registrazione adeguata e per ogni registrazione vi deve essere un adeguato supporto documentale. Ciò al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e consentano di individuare chi l'ha autorizzata, effettuata, registrata, verificata.

### **Ambiente**

L'ente, considera l'ambiente quale risorsa da difendere.

Per questo la Società ritiene fondamentale promuovere ed attuare politiche che abbiano il minor impatto possibile con l'ambiente circostante.

L'attività aziendale è gestita nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Sistema di controllo interno**

L'ente si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno da intendersi quale insieme degli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare l'attività d'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni, gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e fornire dati contabili e finanziari completi e accurati.

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno è comune ad ogni livello operativo.

Tutti i "Destinatari", nell'ambito delle proprie funzioni, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli interni nelle rispettive aree operative.

I Responsabili di funzione sono tenuti ad essere partecipi del sistema di controllo aziendale e a farne partecipi i loro sottoposti.

### **Sanzioni**

L'osservanza da parte dipendenti dell'ente delle norme del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 2104 c.c. La violazione di tali norme, pertanto, potrà costituire violazione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro ed illecito disciplinare, con le conseguenze previste dalla normativa vigente.

## Parte generale

### Sezione III – SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

#### 0. Sistema disciplinare

Con riferimento a quanto sancito dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 per i soggetti sia in posizione apicale sia sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, è necessario definire e porre in essere *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello"*.

La previsione di sanzioni, commisurate alla gravità della violazione, ha lo scopo di contribuire da un lato all'efficacia del Modello e, dall'altro, all'efficacia dell'azione di controllo da parte dell'Odv.

Le norme e le misure indicate nel Modello hanno carattere vincolante e devono essere rispettate da tutti i destinatari dello stesso.

L'osservanza di tali norme e misure costituisce per i dipendenti della Società adempimento degli obblighi contrattuali.

L'applicazione delle sanzioni previste è svincolata e del tutto autonoma rispetto allo svolgimento ed all'esito di un eventuale procedimento penale instaurato avanti l'autorità giudiziaria a seguito della commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Ne consegue che il procedimento promosso dalla Società potrà concludersi con un giudizio non coincidente con quello espresso in sede giudiziaria.

#### 1. Esempi di violazione del Modello

Costituisce violazione del Modello, a titolo esemplificativo:

- 1) ogni condotta non conforme al Modello ed alle leggi e regolamenti da esso richiamati;
- 2) la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta prescritta per i processi sensibili;
- 3) l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
- 4) l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione del Modello.

#### 2. Criteri di commisurazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione saranno determinate tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento illecito;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia nel tenere il comportamento non conforme ai principi ed alle regole del Modello;
- condotta complessiva del dipendente (ad es., eventuali precedenti) tenuto altresì conto della sua professionalità e del suo passato lavorativo;
- ruolo e compiti assegnati;
- responsabilità assegnate, posizione gerarchica, funzionale e/o tecnica.

#### 3. Misure verso i dipendenti

Nei confronti dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti) i quali abbiano, con le loro condotte, violato i principi e le regole del Modello sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 7 L.300/1970, dal Codice Civile e dalle normative e dagli accordi speciali applicabili.

Il Modello fa pertanto riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL.

In particolare, in caso di violazione del Modello, comunque rilevata da parte dell'Organismo di vigilanza, spetta alla Direzione del personale avviare il procedimento per la l'accertamento della mancanza e l'irrogazione della relativa sanzione, curandone l'intero iter.

Le sanzioni disciplinari eventualmente applicate sono quelle previste dal CCNL ed il relativo procedimento di irrogazione rispetta tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal contratto medesimo.

La Direzione del personale riferisce all'Organismo di vigilanza in merito alle sanzioni disciplinari applicate.

#### **4. Misure verso gli organi sociali**

L'Organismo di vigilanza comunica al Collegio sindacale ed all'organo amministrativo eventuali violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri degli organi sociali.

L'Assemblea dei Soci procederà ad effettuare gli opportuni accertamenti e ad adottare i necessari provvedimenti, sentito il Collegio sindacale.

Tali provvedimenti saranno proporzionali alla gravità delle infrazioni e potranno culminare con la revoca dalla carica.

L'Organismo di vigilanza deve essere tempestivamente aggiornato sull'applicazione di eventuali sanzioni.

#### **5. Misure verso i collaboratori esterni e parti terze**

Nei rapporti con collaboratori esterni, consulenti, fornitori ed, in genere, con parti terze la Società prevede opportune condizioni contrattuali al fine di prevenire la violazione dei principi e delle regole del presente Modello.

Le condotte di tali soggetti in contrasto con le disposizioni del Modello potranno determinare la risoluzione contrattuale del rapporto.

Tali condotte verranno valutate dal Responsabile ufficio contabilità e contratti, sentito il parere del Responsabile della Funzione che ha richiesto l'intervento del terzo, nonché il parere dell'Odv.

#### **7. Obbligo di informazione**

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Odv delle violazioni del Modello, del Codice Etico, delle procedure organizzative aziendali e di ogni altra condotta potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01 configura comportamento sanzionabile. Trovano applicazione i criteri di gravità sopra descritti.

**Parte Generale**

**Sezione IV – Organigramma, Mansionario e Procure**

(fascicolo a parte)